



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione generale valutazioni ambientali
Divisione V – Procedura di Valutazione VIA e VAS
va@pec.mite.gov.it

e p.c.

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Alla Presidenza della Regione Siciliana
segreteria@gabinetto@regione.sicilia.it

Alla Regione Sicilia
Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell'Identità
Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo
sopripa@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: [ID: 9105] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art .23 del D.Lgs 152/2006 relativa al progetto di un impianto eolico denominato "Alba Wind", costituito da 8 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 7,2 MW, per una potenza complessiva di 57,6 MW, da realizzarsi nel comune di Piana degli Albanesi (PA) e Monreale (PA).

Proponente: ALBA WIND S.r.l.

Parere tecnico-istruttorio.

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";



VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante ‘Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi’ e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”;

VISTO l’art. 4, commi 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”, registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

VISTO il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e in particolare l’art. 25 rubricato “Verifica preventiva dell’interesse archeologico” e il successivo DPCM del 14/02/2022 “Approvazione delle Linee Guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati”;

VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa;

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*. (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l’altro l’ex *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo* ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 " Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07/08/2019);

VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” sostituisce, ad ogni

effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”, pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020, e modificato dal modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123;

VISTO il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”

VISTO l'articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, , convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha cambiato la propria denominazione in “Ministero della transizione ecologica” ed il “Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo” ha cambiato altresì la propria denominazione in “Ministero della Cultura”;

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

VISTO il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 c. 2-bis del D.P.C.M. 169/2019, come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123/2021 la Soprintendenza Speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della Cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

VISTO l'art. 36, comma 2 *ter*, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29/06/2022, recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).”, secondo cui “La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della Cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”;

CONSIDERATO che pertanto per il procedimento di cui trattasi, a seguito delle nuove disposizioni normative, per il Ministero della Cultura la competenza è trasferita dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale

della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, per effetto del quale il Ministero della transizione ecologica (MiTE) ha cambiato la propria denominazione in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE);

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" convertito con modificazioni dalla legge n. 41 del 21/04/2023;

VISTO il Decreto Legislativo n. 36 del 31.03.2023 "Codice dei Contratti Pubblici" e in particolare il comma 4 dell'art. 41 rubricato "Livelli e contenuti della progettazione", relativo alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. N. ALB-VES-IT-A-VIA-ON-2022-0001 del 04/11/2022 acquisita dalla Soprintendenza Speciale PNRR con prot. SS-PNRR n. 5500 del 10/11/2022, la Società *ALBA WIND S.r.l.* ha presentato istanza per l'avvio del procedimento in epigrafe, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il progetto di un ***"Impianto eolico denominato "Alba Wind", costituito da 8 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 7,2 MW, per una potenza complessiva di 57,6 MW, da realizzarsi nel comune di Piana degli Albanesi (PA) e Monreale (PA)"***;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 33407 del 07/03/2023, acquisita dalla Soprintendenza Speciale PNRR con prot. SS-PNRR n. 3426 del 09/03/2023, il MASE dava comunicazione relativa alla procedibilità dell'istanza, e l'avviso al pubblico con relativo avvio della consultazione, ai sensi dell'art. 23, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, con nota prot. SS-PNRR n. 3534 del 10/03/2023, questa Soprintendenza Speciale PNRR ha richiesto alla competente Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo, e al Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana le valutazioni relative al progetto suddetto, nell'ottica della proficua e leale collaborazione tra Stato e Regione e al Servizio Il "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" della Direzione Generale ABAP il proprio contributo istruttorio;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 007_23sic2 del 05/04/2023 acquisita dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR con prot. SS-PNRR n. 5376 dell'11/04/2023, la Società Edp Renewables S.r.l., tra l'altro ha evidenziato la sovrapposizione dell'impianto in oggetto con un impianto eolico denominato "Impianto Eolico La Montagnola" proposto dalla Società EDPR Sicilia Due S.r.l. identificato con ID VIP 7488;

CONSIDERATO che, con nota prot. CTVA n. 5668 del 16/05/2023, acquisita dalla Soprintendenza Speciale PNRR con prot. SS-PNRR n. 8082 del 15/05/2023, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del MASE ha formulato al proponente una richiesta di integrazione documentale;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. N. ALB-VD-ON-A-VIA-2023-0002 del 05/06/2023 acquisita da questa Soprintendenza Speciale con prot. SS-PNRR n. 11090 del 14/06/2023, la Società *ALBA WIND S.r.l.* ha trasmesso l'integrazione documentale richiesta dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC con nota del 15/05/2023;

CONSIDERATO che, con nota prot. SS-PNRR n. 11092 del 14/06/2023, questa Soprintendenza Speciale PNRR ha richiesto alla competente Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo e al Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana Regione e al

Servizio II della Direzione Generale ABAP le valutazioni complessive in merito al progetto alla luce delle integrazioni trasmesse dal proponente;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 11994 del 29/06/2023, acquisita da questa Soprintendenza Speciale PNRR con prot. SS-PNRR n. 14289 del 12/07/2023, la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Palermo ha espresso le proprie valutazioni che si riportano di seguito:

" (...)

Si è esaminata la proposta progettuale in oggetto (ID 9105 Alba Wind), anche alla luce delle integrazioni prodotte dalla società Alba Wind e consultabile sul portale del MASE dall'08/06/2023, che prevede: la realizzazione di un impianto eolico della potenza di 57,6 MW, costituito da 8 aerogeneratori con diametro del rotore da 162 m e con altezza al mozzo di 119 m per un'altezza complessiva di 200 m.

Il territorio in cui è prevista la realizzazione dell'impianto presenta una morfologia dolce con forme legate alla natura plastica dei terreni. I rilievi collinari hanno pendenze poco accentuate e sono interessati da un reticolo idrografico ramificato, di tipo dendritico a carattere torrentizio.

Grazie alla plasticità del substrato l'area è stata sfruttata per coltivazioni agricole quali vigneti, uliveti e seminativi.

L'area in oggetto pur ricadendo all'interno di un territorio che presenta puntuali aspetti di antropizzazione, manifesta nel complesso aspetti di interesse per i suoi caratteri morfologici, paesaggistici e naturalistici.

In particolare, la località in cui è prevista la realizzazione dell'impianto eolico si trova nella zona centro settentrionale dell'isola, nel territorio comunale di Piana degli Albanesi e di Monreale.

Essa ricade a sud dell'abitato di Piana degli Albanesi e si sviluppa su un crinale comprendente la Montagnola e, nella parte meridionale, Cozzo Cannelle fino in prossimità delle Case Vecchie Jancheria. Tra i fattori caratterizzanti del territorio in esame il sistema antropico assume particolare valenza in quanto risulta rappresentato da un paesaggio agro-pastorale costituito da elementi puntuali e segni storici e antropologici, come gli abbeveratoi, le masserie e gli insediamenti rurali (Masseria Sant'Agata, Ducco, Ducotto, Rossella, Giancheria ed altre), che testimoniano le trasformazioni dell'ambiente operate dalle attività dell'uomo, ben inserite nel contesto paesaggistico - ambientale della località.

Due aerogeneratori sono previsti nelle vicinanze di Borgo Aquila, un raggruppamento di case coloniche testimonianza della civiltà contadina siciliana della prima metà del novecento. Aggregati microurbani apparentemente autosufficienti ma che in realtà facevano parte di un piano urbanistico-territoriale quale quello della colonizzazione del latifondo siciliano. Inoltre l'area risulta prossima ad un comprensorio archeologico di rilievo, in particolare in contrada Sant'Agata sono stati condotti scavi e ricerche di superficie che hanno messo in luce un abitato e una necropoli di età romana e medioevale a 1,5 km a NE dell'aerogeneratore 1; a Casa dell'Aquila si trova un insediamento di età medievale a 325 m a NW dall'aerogeneratore 7; a Contrada Aquila è presente un insediamento dal I sec. a. C. al XI sec. d.C. a circa 500 m a E e a NE dell'aerogeneratore 7; a Masseria Ducotto si trova un insediamento di età medievale lungo il cavidotto.

Percettivamente il paesaggio agrario a campi aperti dei rilievi argillosi e marnosi (la Montagnola, Cozzo Cannelle) risulta dominato dagli alti rilievi calcarei che ne costituiscono lo sfondo prospettico e dai quali si osservano i segni del paesaggio tipico della Sicilia più interna: una serie ondulata di colline, dove prevale il seminativo asciutto e la grande proprietà con le masserie.

Il territorio prossimo all'area in cui sono previste le opere in progetto, anche se non direttamente interessato dalle stesse, si qualifica in virtù della contemporanea presenza di elementi dell'ambiente naturale quale il vasto comprensorio del Bosco di Ficuzza e della Rocca Busambra, che ospita la più estesa formazione boschiva della Sicilia Occidentale, su un'area che si estende dal massiccio calcareo della Rocca fino a lambire il lago Scanzano, con notevoli presenze di Quercus Ilex, Q. coccifera, Q. pubescens, Q. petraea, Q. suber, Q. cerris, Fraxinus excelsior, Acer campestris, Castanea vesca, lembi isolati di faggeta e di componenti artificialmente introdotte nel quadro paesistico, che con il trascorrere del tempo si sono naturalizzate (i laghi di Piana degli Albanesi e dello Scanzano).

All'interno di questo orizzonte paesistico, i rilievi in esame, facenti parte della successione di monti

che si estendono a sud-ovest del centro abitato di Piana degli Albanesi, presentano caratteri morfologici e strutturali che evidenziano una omogeneità paesistica con gli altri rilievi circostanti e rendono il sito in oggetto una emergenza percettiva di indubbia rilevanza, in particolare da chi percorre la S.S. 118 "Corleonese Agrigentina" nel tratto con termine al bacino artificiale dello Scanzano.

L'intero territorio costituisce, pertanto, una unità geografica e paesaggistica autonoma e rappresenta di fatto la soglia di transizione tra il paesaggio agrario delle zone più basse dell'ambito, posto nelle vicinanze del sito in oggetto, e il comprensorio del Bosco della Ficuzza e della Rocca Busambra.

Per quanto di competenza archeologica, visti gli atti d'archivio di questo Ufficio e la letteratura archeologica riferibile a questa zona, frequentata fin dall'antichità, considerati gli esiti delle ricognizioni, delle anomalie osservate con l'analisi delle fotografie aeree e nel complesso della VPIA e valutate le caratteristiche geomorfologiche della zona, si ritiene che il progetto presenti un potenziale rischio archeologico:

- medio-alto per quanto riguarda l'areale dell'elettrogeneratore n. 2 e diversi tratti del cavidotto
- medio per quanto riguarda gli areali degli elettrogeneratori nn. 1, 7 e 8.

Infine, considerata la quasi totale sovrapposizione dei due impianti (impianto in valutazione e impianto FV 7488 La Montagnola), si ritiene che la coesistenza degli stessi non sia compatibile.

Considerato che la zona è stata già interessata dalla realizzazione di impianti fotovoltaici e sono state richieste autorizzazioni per impianti eolici e fotovoltaici nelle stesse aree o limitrofe;

considerato che la realizzazione delle opere previste entra in contrasto con gli aspetti di salvaguardia, conservazione e valorizzazione del paesaggio e delle sue componenti ambientali e culturali;

considerato ancora che gli interessi culturali e paesaggistici emergenti nel territorio sopra evidenziati, risultano, negli aspetti in cui si manifestano, tra loro interdipendenti e inscindibili e per questo rappresentano valori generali di per sé meritevoli di attenta e puntuale tutela;

tenuto conto ancora che nei confronti dei caratteri ambientali e paesistici dei luoghi interessati, le attività antropiche di particolare impatto, come quelle previste nel progetto, rendono estremamente precario il mantenimento di tali valori che vanno pertanto conservati;

tutto ciò premesso e considerate, questa Soprintendenza ritiene che l'impianto risulta di forte impatto paesaggistico."

CONSIDERATO che, con nota interna prot. SS-PNRR n. 15847 del 26/07/2023, il Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" della Direzione Generale ABAP ha espresso il proprio contributo istruttorio che si riporta di seguito:

"In riferimento all'oggetto e a riscontro della nota di questa Soprintendenza Speciale prot. n. 11092 del 14.06.2023, considerato quanto rappresentato dalla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo con nota prot. n. 11994 del 29.06.2023, per quanto di competenza si comunica quanto segue. Considerate le valutazioni espresse dalla Soprintendenza sulla base della documentazione progettuale e degli elaborati relativi alle tematiche archeologiche, da cui emerge un potenziale rischio archeologico da medio-alto a alto in diversi areali direttamente interferiti dalle opere previste, si concorda nel ritenere la loro realizzazione fortemente impattante sul patrimonio archeologico, nonché sugli aspetti paesaggistici e ambientali, strettamente interconnessi.

Si chiarisce che, nonostante si sia ritenuto opportuno sospendere le attività inerenti alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico a fronte della valutazione complessiva negativa degli impatti del progetto sul patrimonio culturale e sul paesaggio, esso rimane in ogni caso soggetto alle disposizioni di tutela archeologica attualmente disciplinate dall'art. 41, c. 4 e dall'allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023."

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 169639 del 23/10/2023 acquisita da questo Ufficio con prot. SS-PNRR n. 24638 del 23/10/2023, la Direzione Generale Valutazioni Ambientale del MASE ha trasmesso il Parere n. 204 del 05/10/2023 espresso dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;

ESAMINATI i contenuti della documentazione presentata dalla Società ALBA WIND S.r.l. e pubblicata sul portale Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del MASE;

PREMESSO che, il progetto proposto riguarda la realizzazione di un impianto eolico denominato "Alba Wind", costituito da 8 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 7,2 MW, per una potenza complessiva di 57,6 MW, e relative opere di connessione da realizzarsi nei territori comunali di Piana degli Albanesi e Monreale, nella provincia di Palermo.

L'impianto sarà collegato in antenna a 36 kV con la sezione a 36 kV di una nuova stazione elettrica (SE) in doppia sbarra a 220/36 kV della RTN, da collegare in entra-esce sulla linea a 220 kV della RTN "Partinico - Ciminna". Gli aerogeneratori sono di tipo asincrono con diametro del rotatore pari a 162m, altezza del mozzo pari a 119m, per un'altezza totale al *tip* (punto della pala) pari a 200m, comprensivi al loro interno di cabine elettriche di trasformazione AT/BT. L

La cabina utente è ubicata nei pressi del punto di connessione presso la futura Stazione elettrica. La rete elettrica di interconnessione tra gli aerogeneratori e la cabina utente e tra questa e la Stazione Terna, è interrata. Il Parco eolico dista circa 5,7Km dal centro abitato di Piana degli albanesi e a circa 6,7Km dal centro abitato di Ficuzza, nel territorio comunale di Monreale.

Si prevede la realizzazione delle piazzuole necessarie all'installazione degli aerogeneratori e di nuove strade per l'accesso alle pale e/o l'adeguamento delle strade interpoderali esistenti sterrate.




Figura 1 - stralcio Elaborato "Planimetria dell'impianto su CTR" (IT-VesALB-BFP-CD-DW-003)

VISTO che l'impianto è ubicato all'interno di due ambiti di paesaggio individuati dal Piano Territoriale Paesaggistico Regionale - PTPR (D.A. n. 6080 del 21/05/1999): **Ambito di Paesaggio n. 4** "Area dei rilievi delle pianure costiere del palermitano" e **Ambito di Paesaggio n. 5** "Area dei rilievi dei Monti Sicani", e che il piano paesaggistico della provincia Palermo relativo ai suddetti ambiti non risulta ancora vigente;

CONSIDERATO che l'impianto proposto ricade in un comprensorio territoriale caratterizzato da una morfologia dolce con forme legate alla natura plastica dei terreni, in cui i rilievi collinari hanno pendenze poco accentuate e sono interessati da un reticolo idrografico ramificato, di tipo dendritico a carattere torrentizio, utilizzato, dal punto di vista agricolo, per le coltivazioni di vigneti, uliveti e seminativi, che manifesta, nel complesso aspetti di interesse per i suoi caratteri morfologici, paesaggistici e naturalistici;

CONSIDERATO che l'area interessata dalla realizzazione dell'impianto si sviluppa su un crinale comprendente la Montagnola e nella parte meridionale Cozzo Cannelle fino in prossimità della Case Vecchie Jancheria, in un contesto caratterizzato dalla presenza di diffusi segni storici e antropologici e di un patrimonio storico costruito rurale (masserie, insediamenti rurali, abbeveratoi, etc.) che ha contribuito a creare un paesaggio agro-pastorale fortemente identitario;

CONSIDERATO che, dal punto di vista percettivo, come evidenziato dalla Soprintendenza dei BB.CC.AA. di Palermo, il paesaggio agrario a campi aperti dei rilievi argillosi e marnosi della Montagnola e di Cozzo Cannelle risulta dominato dagli alti rilievi calcarei che ne costituiscono lo sfondo prospettico e dai quali si osservano i segni del paesaggio tipico della Sicilia più interna caratterizzata da una serie ondulata di colline, dove prevale il seminativo asciutto e la grande proprietà con le masserie;



Figura 2 - stralcio Elaborato "Relazione pedoagronomica" – parte dell'area interessata dall'impianto

CONSIDERATO che, come descritto nella Relazione paesaggistica, il territorio in cui è ubicato l'impianto ha una importante caratterizzazione culturale in quanto abitato dalla più vasta e popolosa comunità *arbershe*, italo-albanese, insediatasi a partire dal 1448 e che ha conservato nel tempo tradizioni, cultura, lingua, riti religiosi e identità;

CONSIDERATO E VALUTATO che, da quanto emerge dagli elaborati prodotti dal proponente, l'area vasta (10 Km) interessata dalla realizzazione dell'impianto e delle relative opere di connessione alla rete previste dal progetto è caratterizzata dalla presenza di un importante **patrimonio culturale** tutelato ai sensi del D.Lgs 42/2004 e nello specifico:

1. **BENI PAESAGGISTICI:** *immobili e aree di interesse pubblico* tutelati ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004, tra cui *il territorio comunale di Altofonte e parte del territorio comunale di Monreale e Piana degli Albanesi* (D.A. n. 5682 del 26/03/1997) e parte del territorio comunale comprendente il centro abitato e le località di S. Martino, Giacalone e Pioppo (D.A. n. 2386 del 26/09/1990);
2. **BENI PAESAGGISTICI:** *aree e beni tutelati ai sensi dell'art. 142 comma 1. lett. b), c), d), f), g), m)* del D. Lgs. 42/2004:
 - 2.1. *lett. b) "i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi": Lago Scanzano; Lago di Piana degli Albanesi; Serbatoio Guidalaimi.*
 - 2.2. *lett. c) "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna":* presenza di numerosi corsi d'acqua tra cui i più prossimi all'impianto risultano essere: *il Fiume Belice Sinistro, con il Vallone Catagnano e il Vallone Jencheria, e il Fiume Belice Destro con il Fosso di Guadalami e il Fosso dell'Aquila;*
 - 2.3. *lett. d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole:* tra cui *Rocca Busambra, Rocca Ramusa, Monte Pizzuta, Monte Kumeta e Monte Pelavet (Pizzo delle cavalle);*
 - 2.4. *lett. f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi:* tra cui *la Riserva Regionale "R.N.O. Bosco della Ficuzza, Rocca Busambra, Bosco del Cappelliere"* (a circa 4,12 Km dall'aerogeneratore 5 e a circa 5,03 Km dall'aerogeneratore 8) e *la Riserva Regionale "R.N.O. Serre della Pizzuta"* a circa 6,17 Km dall'aerogeneratore 1;
 - 2.5. *lett. g) "i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018":* presenza diffusa nell'area vasta tra cui in particolare l'estesa formazione boschiva del *"Bosco della Ficuzza e Rocca Busambra";*
 - 2.6. *lett. m) "aree d'interesse archeologico",* presenza diffusa di aree tra cui *il Parco archeologico della Jato* e le aree più prossime all'impianto: *Masseria Sant'Agata* (a circa 1,5 Km dall'aerogeneratore 1), *C.da Aquila* (a circa 500 m dall'aerogeneratore n. 7) *Monte Rossella, C.da Ducco e C.da Manali;*
3. **BENI ARCHEOLOGICI** tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004, articoli 10 e 45, tra cui: *Montagnola di Marineo* (età greca, romana, bizantina e medievale) e *Monte Raitano* (dal paleolitico all'età medievale);




Figura 4 – Elaborato “Carta delle aree naturali protette 2/2

CONSIDERATO E VALUTATO che, come evidenziato sulla “Relazione Paesaggistica” (Elaborato IT-VesALB-BFP-CH-TR-001) le opere in progetto interferiscono direttamente con alcune “*evidenze archeologiche*” e in particolare con:

- *Masseria Ducco–La Montagnola, Regia Trazzera*: tratto di cavidotto pertinente l’aerogeneratore 2;
- *Masseria Duccotto* (sito noto MNR002): tratto di cavidotto;
- *Località Aquila, Regia Trazzera*: tratto di cavidotto compreso tra l’aerogeneratore 6 e gli aerogeneratori 7 e 8;
- *Contrada Aquila-Contrada Ducotto, Regia Trazzera*: tratto di cavidotto esterno diretto alla SE interseca una Regia Trazzera;




Figura 5 - Stralcio Elaborato "Verifica preventiva dell'interesse archeologico" – Rete delle Regie Trazzere di Sicilia da PTPR




Figura 6 - Stralcio Elaborato "Verifica preventiva dell'interesse archeologico" – Stralcio Scheda Siti Noti

CONSIDERATO E VALUTATO inoltre che l'area interessata dalla realizzazione dell'impianto eolico è caratterizzata dalla presenza di aree di interesse naturalistico e in particolare:

- ZPS ITA020027 Monte Iato, Kumeta, Magnoce e Pizzo Parrino a circa 1,02Km dall'aerogeneratore 1;
- ZSC ITA020013 Lago Piana degli Albanesi a circa 3 Km dall'impianto;
- ZPS ITA020048 Monti Sicani, Rocca Busambra e Bosco della Ficuzza a circa 4,88 dall'aerogeneratore 8;
- ZSC ITA020026 Monte Pizzuta. Cpsta del Carpineto, Moarda;
- ZPS ITA020030 Monte Matassarò, Monte Gradara e Monte Signota;
- ZSC ITA020007 Boschi Ficuzza e Cappelliere, Vallone Cerasa, Castagneti Mezzojuso a circa 4,12Km dall'aerogeneratore 5;
- ZSC ITA020800 Rocca Busambra e Rocche di Rao;
- IBA215 Monti Sicani. Rocca Busambra e Bosco della Ficuzza a circa 4,12Km dall'aerogeneratore 5 e a circa 5Km dall'aerogeneratore 8;




Figura 7 - Figura 3 – Elaborato “Carta delle aree naturali protette 1/2

CONSIDERATO che, da quanto si evince dagli elaborati prodotti dalla Società proponente, l'impianto ricade all'interno dell'area delle *produzioni agricole protette* individuate dal Piano Territoriale provinciale di Palermo (vedi Elaborato “Studio di Impatto Ambientale”); in particolare l'area di progetto e delle sue prossime vicinanze interessa la zona di *produzione vitivinicola del Monreale DOC* (vedi “Relazione pedoagronomica”) mentre tutto il territorio della provincia di Palermo, incluso quindi anche il territorio interessato dal progetto, è interessato dalla produzione olivicola di pregio con l'olio extra-vergine di oliva a Denominazione di Origine Protetta Val di Mazara;



Figura 8 - Stralcio "Relazione pedoagronomica" -fig. 18, Vigneto osservato nell'area d'indagine

CONSIDERATO che all'interno dell'area vasta interessata dall'impianto sono presenti cinque *centri abitati*: il centro di Piana degli Albanesi a circa 5,8 Km di distanza; il centro di Santa Cristina Gela a circa 4,4Km di distanza; il centro di Marineo a circa 7,8Km di distanza; il centro di Ficuzza a circa 6,4Km e il centro di Godramo a circa 9Km di distanza;

CONSIDERATO E VALUTATO che con riferimento **agli aspetti paesaggistici**, seppur l'impianto, sulla base delle elaborazioni prodotte dal proponente, ricada, con riferimento ai criteri di cui all'art. 20 del D.Lgs. 199/2021, così come modificato dall'art. 47 del D.L. 13/2023, in area idonea in quanto non sono state evidenziate interferenze dirette delle opere previste dal progetto con il patrimonio culturale tutelato ai sensi del D.Lgs 42/2004 e con le fasce di rispetto per i beni tutelati ai sensi dell'art. 136 e della parte II dello stesso decreto, la valutazione istruttoria effettuata ha evidenziato le seguenti criticità:

- come evidenziato dalla Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Palermo, all'interno dell'orizzonte paesistico in cui ricade l'impianto proposto compreso tra il Bosco della Ficuzza e della Rocca Busambra e i laghi di Piana degli Albanesi e di Scanzano, "i rilievi in esame, facenti parte della successione di monti che si estendono a sud-ovest del centro abitato di Piana degli Albanesi, presentano caratteri morfologici e strutturali che evidenziano una omogeneità paesistica con gli altri rilievi circostanti e rendono il sito in oggetto *una emergenza percettiva* di indubbia rilevanza, in particolare da chi percorre la S.S. 118 "Corleonese Agrigentina" nel tratto con termine al bacino artificiale dello

Scanzano”.

- il contesto paesaggistico interessato dalla realizzazione dell’impianto è fortemente caratterizzato dalla presenza di numerosi elementi di valore storico-culturale, archeologico, paesaggistico, naturalistico e identitario, riconosciuti dal Piano Paesaggistico regionale come beni da tutelare e valorizzare, in molti casi ubicati nelle immediate vicinanze delle opere previste dal progetto proposto;
- l’area interessata dal progetto proposto insiste nel contesto territoriale che ospita la più estesa formazione boschiva della Sicilia Occidentale con il vasto comprensorio del Bosco di Ficuzza e della Rocca Busambra, e due laghi, il lago di Piana degli Albanesi e il Lago Scanzano;
- l’impianto proposto andrebbe a ubicarsi all’interno di una unità geografica e paesaggistica autonoma che rappresenta la soglia di transizione tra il paesaggio agrario delle zone più basse dell’ambito e il comprensorio del Bosco della Ficuzza e della Rocca Busambra;
- parte delle opere previste dal progetto proposto interferisce dal punto di vista percettivo con il patrimonio culturale presente nell’area vasta interessata dall’intervento;



Figura 9 - Stralcio "Relazione pedoagronomica" – porzione del sito di progetto

CONSIDERATO E VALUTATO che, in riferimento agli **aspetti percettivi**, l’impianto in oggetto, sulla base dello **studio dell’intervisibilità** e dei fotoinserimenti elaborati all’interno dello Studio di Impatto Ambientale, risulterebbe visibile da alcune “aree sensibili” presenti nell’intorno dell’impianto proposto e in particolare:

- dal Fiume Fosso dell’Aquila;
- dalla Masseria Ducotto;

- dal Lago dello Scanzano;
- dalla strada panoramica SS118;
- dalla Masseria Ducco;
- dalla Masseria Sant'Agata;




Figura 10 - stralcio "Carta della visibilità globale del parco eolico - ZVI"- in arancio 8 WTG visibili



Figura 11 - stralcio "Studio di Impatto Ambientale" –visibilità dal Fiume Fosso dell'Aquila ante e post operam




Scatto fotografico P02b: post-operam



Figura 12 - stralcio "Fotoinserimenti in formato A3" - Visibilità dell'impianto da Masseria Duccotto ante e post operam

CONSIDERATO E VALUTATO, inoltre, che, in riferimento agli ***impatti cumulativi***, l'impianto proposto è ubicato quasi in totale sovrapposizione a un altro impianto eolico in fase di autorizzazione a livello statale (ID 7488) mentre gli aerogeneratori 4 e 5 interferiscono con l'impianto agrifotovoltaico ID 7773, attualmente in fase di valutazione, e che nell'area sono presenti altri impianti FER autorizzati (2 parchi eolici e un impianto fotovoltaico) a cui si devono aggiungere ulteriori numerosi impianti in fase di autorizzazione, sia eolici che fotovoltaici, tra cui

alcuni in valutazione a livello statale (ID 10083 – ID 9063 – ID 10024 – ID 9451/EO – ID 9108 – ID 8091 – ID 9417 – ID 9985/EO – ID 9527 – ID 8396 – ID 9851 – ID 10200);



Legenda

- ◆ Parco Eolico Alba Wind Srl
- Parco Eolico EDPR SICILIA DUE Srl

Scala 1:25.000

0 500 1,000 1,500 2,000 m

Figura 13 - stralcio Sovrapposizione Parco Eolico Alba Wind Srl (ID 9105) e Parco Eolico EDPR Sicilia Due Srl (ID 7488) trasmessa dalla Società EDPR Sicilia due Srl.

CONSIDERATO che con riferimento agli **aspetti archeologici**, è emerso che:

- l'area interessata dall'impianto proposto è prossimo ad un comprensorio archeologico di rilievo;
- sono state rilevate interferenze delle opere di progetto con evidenze archeologiche;
- il progetto presenta un potenziale rischio archeologico medio-alto nell'areale dell'aerogeneratore 2 e di diversi tratti del cavidotto e un potenziale rischio medio negli areali degli aerogeneratori 1 – 7 – 8:

PRESO ATTO del parere favorevole n. 204 del 05/10/2023 espresso dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, con il quale sono state dettate specifiche prescrizioni tra cui:

- la necessità di elaborare la valutazione degli effetti cumulativi e degli impatti cumulativi degli impianti FER ubicati nella stessa area del progetto e che supereranno le diverse fasi approvative, con particolare riferimento agli aerogeneratori WTG4 e WTG5 che interferiscono con l'impianto agrivoltaico ID7773 che ha già avuto un parere positivo dalla Commissione PNRR-PNIEC (Condizione ambientale 8);
- necessità di acquisizione del Nulla Osta da parte del servizio ispettorato Ripartimentale delle Foreste della regione Sicilia per la posizione di tutti e 8 gli aerogeneratori in quanto ricadenti in area al Vincolo idrogeologico RDL n. 3267 del 1923; inoltre per gli aerogeneratori WTG1 –

WTG2 – WTG3 – WTG4 – WTG5 – WTG6 l'acquisizione del N.O. dovrà riguardare anche le annesse piazzole, gli adeguamenti stradali e parte dei cavidotti interni di connessione che ricadono all'interno dell'area gravata dal vincolo (Condizione ambientale 9);

CONSIDERATO E VALUTATO che il progetto proposto rende estremamente precario il mantenimento dei valori ambientali e paesistici che esprime il territorio nel suo complesso; valori prodotti dagli interessi culturali e paesaggistici emergenti, e sopra ampiamente descritti, fortemente caratterizzati da una relazione di interdipendenza e per questo meritevoli di conservazione e di attenta e puntuale tutela;

CONSIDERATE le valutazioni fatte dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo con nota n. 11994 del 29/06/2023, acquisita da questa Soprintendenza Speciale PNRR con prot. SS-PNRR n. 14289 del 12/07/2023 e sopra riportate, con le quali l'impianto proposto è stato valutato di "forte impatto paesaggistico" in quanto la realizzazione delle opere previste entra in contrasto con gli aspetti di salvaguardia, conservazione e valorizzazione del paesaggio e delle sue componenti ambientali e culturali che caratterizzano l'area interessata dall'intervento;

CONSIDERATE le valutazioni fatte dal Servizio II della DG Abap che ha valutato la realizzazione del progetto "fortemente impattante sul patrimonio archeologico, nonché sugli aspetti paesaggistici e ambientali, strettamente interconnessi";

CONSIDERATO inoltre che, il progetto proposto non tiene conto degli obiettivi di tutela paesistica-ambientale e di valorizzazione conservativa ed integrata dell'eccezionale patrimonio di risorse naturali e culturali posti alla base della strategia di sviluppo del territorio regionale espressi dal Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (Linee Guida), bensì solo degli obiettivi energetici e climatici;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e in particolare l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative che al comma 7 prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici nel rispetto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, della valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità e del patrimonio culturale e del paesaggio rurale;

VISTO il D.M. 10.09.2010 recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministero per i beni e le attività culturali, redatto al fine di facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative;

CONSIDERATO che le Linee guida di cui al punto precedente dichiarano l'esigenza di *salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla Convenzione europea del paesaggio*;

CONSIDERATO che tra gli obiettivi strategici nazionali della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile dell'allora MATTM, 2017, vi è quello di "IV.1 Incrementare l'efficienza energetica e la produzione di energia da fonte rinnovabile evitando o riducendo gli impatti sui beni culturali e il paesaggio";

CONSIDERATO che il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima (PNIEC) congiuntamente sottoscritto da MISE, MATTM E MIT ha stabilito che occorrerà adottare obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali la qualità dell'aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio;

VISTO l'art. 9 comma 2 della Costituzione;

VISTA la Convenzione europea del paesaggio, adottata a Firenze in data 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 132, dove si stabilisce che la Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio e che la ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione;

CONSIDERATO che la salvaguardia del patrimonio culturale e del paesaggio costituisce interesse sensibile di preminente rango costituzionale (cfr. art. 9 della Costituzione) e che secondo l'art. 41 della Costituzione l'iniziativa privata, seppur libera, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, tutti ambiti nei quali è in vario modo inscritta la stessa tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione, di cui all'art. 9;

RITENUTO che, l'applicazione dei principi su richiamati è da collegarsi organicamente a quanto stabilito dalla Convenzione Europea del Paesaggio ed in particolare a quanto richiamato nei punti della Relazione esplicativa della medesima Convenzione:

21. Le popolazioni europee chiedono che le politiche e gli strumenti che hanno un impatto sul territorio tengano conto delle loro esigenze relative alla qualità dello specifico ambiente di vita. Ritengono che tale qualità poggia, tra l'altro, sulla sensazione che deriva da come esse stesse percepiscono, in particolar modo visualmente, l'ambiente che le circonda, ovvero il paesaggio e hanno acquisito la consapevolezza che la qualità e la diversità di numerosi paesaggi si stanno deteriorando a causa di fattori tanto numerosi, quanto svariati e che tale fenomeno nuoce alla qualità della loro vita quotidiana. (...)

23. Il paesaggio deve diventare un tema politico di interesse generale, poiché contribuisce in modo molto rilevante al benessere dei cittadini europei che non possono più accettare di "subire i loro paesaggi", quale risultato di evoluzioni tecniche ed economiche decise senza di loro";

CONSIDERATO che, sulla base dei principi di azione definiti all'art. 1 lett. d. e lett. e. dalla medesima Convenzione, come meglio esplicitati al punto 40 della citata Relazione:

"Salvaguardia dei paesaggi" riguarda i provvedimenti presi allo scopo di preservare il carattere e la qualità di un determinato paesaggio al quale le popolazioni accordano un grande valore, che sia per la sua configurazione naturale o culturale particolare. Tale salvaguardia deve essere attiva ed accompagnata da misure di conservazione per mantenere gli aspetti significativi di un paesaggio.

"Gestione dei paesaggi" riguarda i provvedimenti presi conformemente al principio dello sviluppo sostenibile per accompagnare le trasformazioni provocate dalle esigenze economiche, sociali o ambientali. Tali provvedimenti potranno riguardare l'organizzazione dei paesaggi o gli elementi che li compongono. Mirano a garantire la cura costante di un paesaggio e a vigilare affinché



evolva in modo armonioso, allo scopo di soddisfare i fabbisogni economici e sociali. La gestione dovrà essere dinamica e dovrà tendere a migliorare la qualità dei paesaggi in funzione delle aspirazioni delle popolazioni”;

CONSIDERATO che il Documento relativo alla Strategia Energetica Nazionale 2017 del 10 novembre 2017, prefigurando gli scenari a livello europeo e nazionale al 2030 e al 2050, ha affrontato il tema della programmazione della localizzazione sul territorio degli impianti FER in relazione agli aspetti del consumo di suolo e della tutela del paesaggio concludendo che ‘considerata la progressiva saturazione dei siti e vista anche la maturità raggiunta dalle Regioni nell’individuazione delle aree non idonee alla realizzazione degli impianti, andrà sperimentata la possibilità di individuare le “aree idonee” alla realizzazione degli stessi’;

CONSIDERATO che il medesimo Documento ha ribadito che ‘Di grande rilievo per il nostro Paese è la questione della compatibilità tra obiettivi energetici ed esigenze di tutela del paesaggio. Si tratta di un tema che riguarda soprattutto le fonti rinnovabili con maggiore potenziale residuo sfruttabile, cioè eolico e fotovoltaico. Poiché siamo convinti che la tutela del paesaggio sia un valore irrinunciabile, sarà data priorità all’uso di aree industriali dismesse, capannoni e tetti, oltre che ai recuperi di efficienza degli impianti esistenti’;

CONSIDERATO che, in attesa dell’individuazione delle “aree idonee” il medesimo Documento stabilisce anche il principio che ‘Sulla base della legislazione attuale, gli impianti fotovoltaici, come peraltro gli altri impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili, possono essere ubicati anche in zone classificate agricole, salvaguardando però tradizioni agroalimentari locali, biodiversità, patrimonio culturale e paesaggio rurale’;

CONSIDERATO che, nelle more dell’individuazione - sulla base dei previsti decreti di cui al comma 1, art. 20 del D. Lgs. n. 199/2021 - delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili con potenza adeguata al raggiungimento degli obiettivi del PNIEC, sono considerate idonee quelle diverse tipologie di aree da individuare secondo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), comma 8, art. 20 del D. Lgs. n. 199/2021 nonché, fatte salve queste prime, le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell’articolo 136 del medesimo decreto legislativo;

CONSIDERATO che, nella prospettiva del superamento della legislazione attuale, all’interno della SEN 2017 ‘Si ritiene che sia opportuno, in via generale, un divieto di installazione del fotovoltaico in aree agricole. Si intende in ogni caso avviare un dialogo con le Regioni per individuare strategie per l’utilizzo oculato del territorio, anche a fini energetici, facendo ricorso ai migliori strumenti di classificazione del territorio stesso (es. *land capability classification*)’ e precisando inoltre che ‘Andranno certamente sfruttate prioritariamente le superfici di grandi edifici e di aree industriali dismesse, le superfici adiacenti alle grandi infrastrutture e alle aree produttive e quelle già compromesse per preesistenti attività produttive’.

A conclusione dell’istruttoria inerente al procedimento in oggetto, condivisa la valutazione della Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo e del Servizio II della DG-Abap, esaminati gli elaborati progettuali, lo Studio di Impatto Ambientale, la Relazione Paesaggistica e tutta l’ulteriore documentazione prodotta dalla Società Alba Wind S.r.l. e pubblicata sul sito del MASE nel corso del procedimento,

questa Soprintendenza speciale per il PNRR

per quanto di competenza e per tutte le motivazioni sopra esposte, **esprime**

parere tecnico istruttorio negativo

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Alba Wind S.r.l. per il progetto di un impianto eolico denominato "Alba Wind", costituito da 8 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 7,2 MW, per una potenza complessiva di 57,6 MW, da realizzarsi nel comune di Piana degli Albanesi (PA) e Monreale

Si precisa che, qualsiasi eventuale intervento relativo al progetto rimane in ogni caso soggetto alle disposizioni di tutela archeologica attualmente disciplinate dall'art. 41, c. 4 e dall'allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023.

Il Funzionario del Servizio V DG ABAP

arch. Gilda Di Pasqua

(email: gilda.dipasqua@cultura.gov.it)



Il Dirigente del Servizio V DG ABAP

Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA



Rocco Rosario Tramutola
MINISTERO DELLA
CULTURA
23.01.2024 12:30:53
GMT+01:00

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR

dott. Luigi LA ROCCA

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della
cultura
C = IT



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it